Il Fondo di garanzia per le PMI

La normativa emergenziale

MEDIOCREDITO CENTRALE

INVITALIA

Fondo di Garanzia

Conoscere il Fondo

- Il Fondo di garanzia per le PMI ha cominciato a operare nel 2000. La sua attività ha fatto registrare una notevole crescita, particolarmente marcata a decorrere dal 2009.
- Il 13 febbraio 2019 sono state pubblicate le Disposizioni operative del Fondo aggiornate ai sensi del «Decreto attuativo Riforma» e del «Decreto rischio tripartito», firmati in data 12 febbraio 2019.
    - Le nuove Disposizioni Operative sono entrate in vigore in data 15 marzo 2019.



I punti di forza del Fondo



Ammissibilità alla garanzia



Intersettorialità



Procedure snelle e veloci



Ponderazione zero

Fondo di Garanzia

Conoscere il Fondo

- Dal 2009 al 2019, sono state accolte **813,2 mila** domande per un ammontare di finanziamenti attivati pari a **€ 141,9 mld**

- Dal 2020 sono state accolte oltre **2,7 mln** di domande per un importo di finanziamenti attivati superiore a **€ 245 mld;**

di cui:

- Operazioni fino a 30.000€

Oltre **1,1 mln** di domande; e

€ 23,1 mld di finanziamenti attivati;

- Garanzie su moratorie Art. 56 DL Cura Italia

Oltre **690 mila** di domande; e

€ 27 mld di finanziamenti attivati;

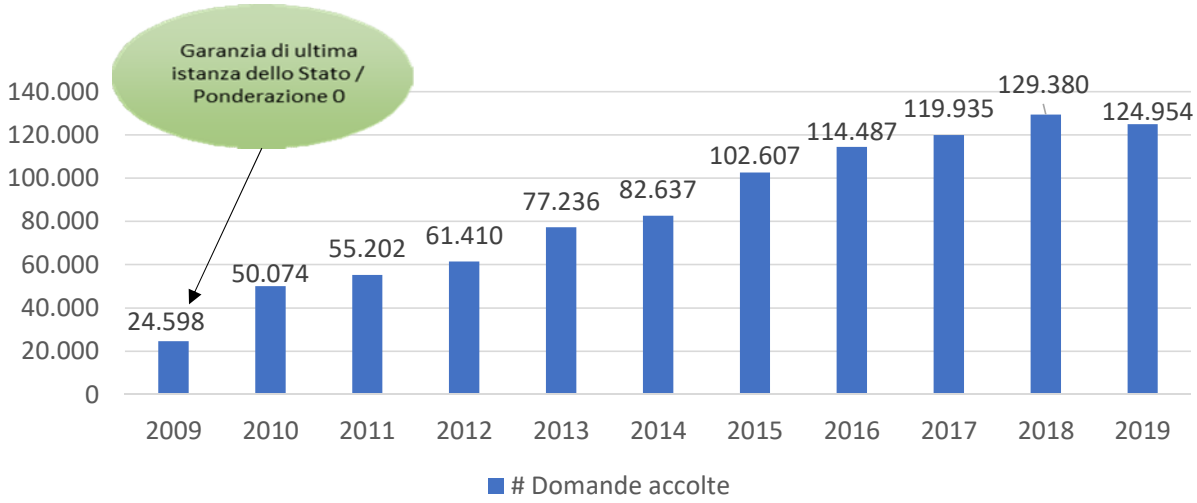

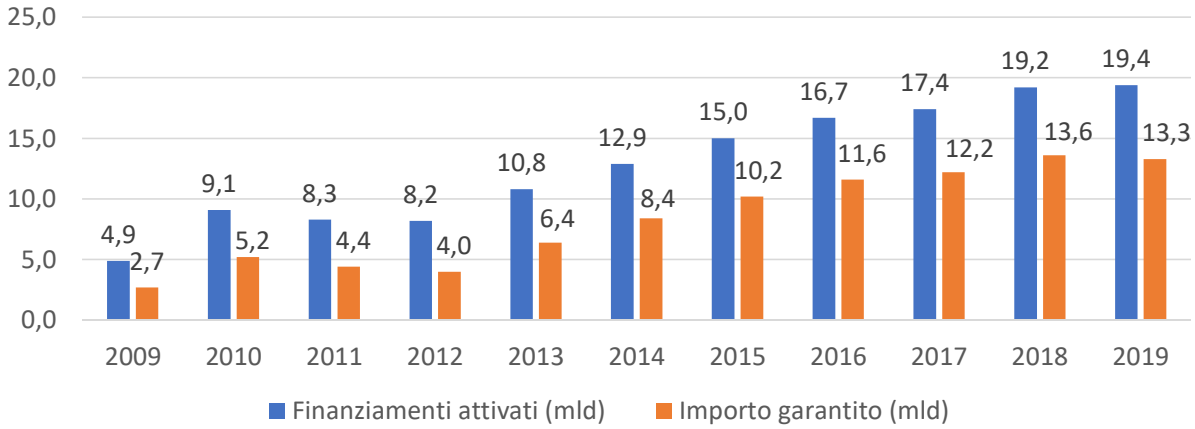

L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del Fondo

- In questa fase emergenziale, il Governo ha individuato nel Fondo di garanzia per le PMI uno degli strumenti principali su cui intervenire per **rafforzare ulteriormente la sua azione di sostegno all’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese**.
- La normativa emergenziale ha introdotto **numerose misure che derogano** all’ordinario funzionamento del Fondo e che, ad oggi, hanno validità fino al 30/6/2022.

DL Cura Italia

(marzo 2020)

Introdotte prime misure emergenziali e moratorie ex art. 56

DL Liquidità

(aprile 2020)

L’art.13, comma 1 introduce una serie di nuove deroghe che vanno a sostituire completamente quelle introdotte dal DL Cura Italia

Legge di Bilancio 2021

Proroga delle misure introdotte dal DL Liquidità fino al 30 giugno 2021

DL Sostegni bis

Proroga delle misure emergenziali fino al 31/12/2021, con l’introduzione di alcune modifiche in termini di percentuali di copertura

Legge di bilancio 2022

- Proroga delle misure emergenziali, come modificate dal DL Sostegni bis, fino al 30/6/2022

- Definite le modalità di funzionamento del Fondo nel secondo semestre 2022

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

❑ **Raddoppiato importo massimo garantito per impresa (da € 2,5 mln a € 5 mln)**

❑ **Gratuità dell'intervento del Fondo**

- La garanzia del Fondo **è concessa sempre a titolo gratuito** ➡ **La legge di bilancio 2022 ne ha previsto la reintroduzione a partire dal 1° aprile 2022**
- **Eliminata la commissione** a carico dei soggetti richiedenti **in caso di mancato perfezionamento** delle operazioni finanziarie garantite

❑ **Ampliamento della platea dei beneficiari finali**

- Ammissibilità delle imprese «**diverse dalle PMI**» (c.d. small mid-cap) con un numero di dipendenti fino a 249 (fino al 28/2/2021 il limite era di 499 dipendenti). ➡ **Deroga non più valida a partire dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL Sostegni bis**



- Per i soli interventi ai sensi della lettera m):
  - società, persone fisiche, ditte individuali, professionisti e studi professionali che svolgono determinate attività di cui alla **sezione K del codice ATECO**; ➡ **Deroga estesa a tutte le tipologie di intervento a seguito delle nuove d.o. approvate ad agosto 2021**
  - **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ➡ **Deroga scaduta il 31/12/2020, ripristinata dal dl sostegni-bis e confermata dalla legge di bilancio 2022**

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

❑ **Innalzamento delle percentuali di copertura**

- Coperture elevate fino ai **valori massimi**: **80%** per la garanzia diretta - **90%** per la riassicurazione/controgaranzia (con garanzia confidi al max pari all'80%)
- Possibilità di utilizzare il Temporary Framework per poter ottenere **ulteriori vantaggi in termini di copertura**

A partire dal 1° luglio 2021, il DL Sostegni-bis ha disposto:

- una **riduzione delle percentuali di garanzia diretta (dal 90% all'80%)**
- **livello costante delle percentuali di controgaranzia/riassicurazione**

Copertura Garanzia diretta		Copertura Riassicurazione/Controgaranzia	
Prima del DL Sostegni bis	Dopo il DL Sostegni bis	Prima del DL Sostegni bis	Dopo il DL Sostegni bis
90%	80% ↓	90% [100% x garanzia confidi al 90%]	90% [100% x garanzia confidi al 90%] =

❑ **Semplificazione ed ampliamento dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali**

- La garanzia viene concessa **senza la valutazione del soggetto beneficiario** tramite l'applicazione del modello di rating del Fondo
- Ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che presentano **esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinate deteriorate**, o che siano stati ammessi alle **procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione**

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

❑ **Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**

Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con **altre forme di garanzia, anche di tipo reale**, su operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliare. I finanziamenti dovranno rispettare condizioni di:

- Durata: **almeno 10 anni**;
- Importo: **superiore a € 500 mila**

❑ **Moratoria ex art.56 del Dl Cura Italia**

Introdotte delle misure specifiche che prevedono il **divieto di revoca/proroga automatica delle scadenza/ sospensione del pagamento delle rate** fino al **31/12/2021;**

Finanziamenti già garantiti dal Fondo	Finanziamenti non garantiti dal Fondo
▪ **Concessione della proroga automatica della garanzia**	▪ Istituita **Sezione speciale** finalizzata al rilascio di garanzie sussidiarie a copertura del **33%** delle esposizioni.

Percentuali di copertura del Fondo: quadro di riepilogo (1/2)

Tipologia operazione	Copertura Garanzia diretta		Copertura Riassicurazione/Controgaranzia	
	Originarie	Post Legge di Bilancio 2022	Originarie	Post Legge di Bilancio 2022
Operazioni fino a € 30mila **LETTERA M**)	100%	**80%**	100% [FdG 100% x garanzia confidi al 100%]	**80%** **[FdG 100% x garanzia confidi al 80%]**
Operazioni superiori a € 30mila **LETTERA C)** **LETTERA D)**	90%	**80%**	90% [FdG 100% x garanzia confidi al 90%]	**90%** **[FdG 100% x garanzia confidi al 90%]**
Operazioni di rinegoziazione e consolidamento su stessa banca di operazioni non garantite dal Fondo **LETTERA E)**	80%	**80%**	72% [FdG 90% x garanzia confidi all'80%]	**72%** **[FdG 90% x garanzia confidi all'80%]**

Percentuali di copertura del Fondo: quadro di riepilogo (2/2)

A partire dal 1° luglio 2021, per effetto del DL Sostegni-bis, con riferimento alle operazioni presentate ai sensi della Lettera N) :

- **Resta invariata la possibilità per il confidi di concedere una garanzia pari al 100%** dell'operazione finanziaria ottenendo una copertura dal Fondo all'80%;
- **Viene modificata la possibile combinazione** fra garanzia diretta e garanzia del confidi, **prevedendo un incremento dell'intervento del confidi stesso.**

Tipologia di operazione	Ante DL Sostegni bis	Post DL Sostegni bis
Operazioni ai sensi della **LETTERA N)**	90% [FdG 90% x garanzia confidi al 100%]	**80%** **[FdG 80% x garanzia confidi al 100%]**
	90% FdG + 10% garanzia confidi (senza controgaranzia/riassicurazione)	**80% FdG + 20% garanzia confidi (senza controgaranzia/riassicurazione)**

Ulteriori modifiche permanenti introdotte nel periodo emergenziale

Agricoltura

- Estensione dell'intervento del Fondo a **tutta le imprese del settore agricolo**
- Possibilità di presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del solo settore agricolo a valere sul **Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014**

A partire da luglio 2020, l'estensione al settore agricolo era limitato alle sole operazioni presentate in regime di Temporary Framework. A partire dal 16/3/2022, invece, è possibile presentare richieste a valere su tutti i regimi di aiuto attualmente operativi: regime de minimis, regolamento di esenzione dell'agricoltura e temporary framework

Abrogazione lettera r)

Abrogato il disposto normativo che, in alcune regioni, limitava l'intervento del Fondo alla solo controgaranzia/riassicurazione

Antimafia

Concessione della **garanzia incondizionata** senza attendere l'esito della consultazione della Prefettura

La normativa del Fondo dal 1° luglio 2022

Legge di Bilancio 2022

Dal 1° luglio torna in vigore la disciplina ordinaria

Alcune delle misure di favore introdotte dalla normativa emergenziale sono mantenute

- **Conferma dell'importo massimo garantito** per impresa pari a **€ 5 mln**
- **Ripristino del modello di valutazione** del Fondo da alimentare in maniera completa
  - sia con i dati economico-finanziari (gli unici da inserire ai sensi della normativa emergenziale)
  - sia con i dati andamentali dell'impresa
- **Conferma dell'ammissibilità delle imprese classificate in fascia 5** del modello di valutazione.

Le modifiche introdotte dal DL Milleproroghe

Ulteriori disposizioni, valide fino al 30/6/2022, per operazioni fino a € 30mila
(lettera m del DL Liquidita)

- Proroga non superiore a 6 mesi del termine iniziale di rimborso del capitale qualora il medesimo termine sia previsto nel corso del 2022, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali
- La proroga può essere accordata su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti

Riordino delle percentuali di copertura dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

- Garanzia all'80% su operazioni finanziarie per investimenti
- Garanzia all'80% su operazioni finanziare diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo
- Garanzia al 60% su operazioni finanziare diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo

Le misure straordinarie revocate

Con la cessazione dell'applicazione della normativa emergenziale vengono meno le seguenti deroghe

- ammissibilità delle imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**
- **ammissibilità dei finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi**, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria
- **cumulo della garanzia del Fondo con garanzie reali per gli investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero**
- **cumulo della garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante**, fino a concorrenza del 100% del finanziamento
- **ammissibilità delle operazioni di rin/cons dei finanziamenti non già garantiti dal Fondo**
- esenzione del **pagamento di una commissione qualora il finanziamento non sia perfezionato.**
- **proroga di 3 mesi** per tutti gli adempimenti amministrativi

Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Il nuovo Quadro Temporaneo potrebbe consentire, se recepito da una norma nazionale, le seguenti misure:

SEZIONE 2.1
AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI

- Su questa sezione potrebbe essere imputato **l'eventuale sconto sul premio** delle garanzie rilasciate ai sensi della sezione 2.2 del medesimo Quadro Temporaneo;
- I limiti previsti sono pari a **€400 mila** per l'industria e il commercio, **€35 mila** per l'agricoltura e la pesca e l'acquacoltura

SEZIONE 2.2
AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI

- Su questa sezione potrebbe essere imputato l'importo finanziato di tutte le operazioni garantite. **Copertura massima pari al 90% e durata massima di 6 anni;**
- Gli importi finanziati non potranno essere, alternativamente, superiori:
  - Al 15% della media del fatturato degli ultimi tre esercizi;
  - Al 50% dei costi per energia sostenuti nei 12 mesi precedenti;
  - Fabbisogno di liquidità prospettico

Tali aiuti, inoltre, non sono necessariamente collegati a un aumento dei prezzi dell'energia, poiché la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia influiscono sull'economia in molteplici modi, diretti e indiretti.

Le disposizioni introdotte dal DL Aiuti

Il DL Aiuti ha **introdotto un'ulteriore misura** che prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito del **TF Ucraina**, garanzie:

1. al **90%** in favore di **investimenti in efficientamento energetico**;
2. entro il limite di **€ 5 mln** di importo massimo garantito per impresa;
3. per un importo del finanziamento non superiore ai limiti previsti dal TF Ucraina (**15% fatturato** medio degli ultimi 3 esercizio ovvero **50% dei costi sostenuti per l'energia** negli ultimi 12 mesi);
4. a titolo **gratuito** per le imprese che realizzano gli **interventi al punto 1** e che **operano nei settori indicati nell'allegato I** alla comunicazione della CE 2022/C131/01 recante il TF Ucraina

Per l'entrata in vigore di tale misura sarà necessario ottenere l'approvazione da parte della Commissione UE della notifica di applicazione a livello nazionale del nuovo TF Ucraina

La Sezione Speciale Turismo

- In attuazione del decreto-legge n. 152/2021, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, è istituita la **"Sezione Speciale Turismo"** come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.

- La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico

- La Sezione Speciale Turismo ha una dotazione **di 358 milioni** di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione Speciale Turismo

La sezione speciale prevede l'applicazione delle seguenti deroghe

	DEROGA INTRODOTTA
▪ **Commissioni di accesso al Fondo**	La garanzia del Fondo **è sempre concessa a titolo gratuito**, senza alcun tipo di eccezione
▪ **Importo massimo garantito per impresa**	Pari a **€ 5 mln**
▪ **Ampliamento platea dei beneficiari finali**	Sono ammissibile le imprese con un numero di dipendenti **non superiore a 499** (c.d. small mid-cap)
▪ **Estinzione di finanziamenti**	Sono ammissibili le **operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di esposizioni non già garantite dal Fondo**, purché si rispettino i vincoli in termini di credito aggiuntivo e sconto sul tasso di interesse

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione Speciale Turismo

DEROGA INTRODOTTA

- **Innalzamento delle percentuali di copertura**

A. Per tutta la durata della normativa emergenziale (fino al 30/06/2022) il Fondo interviene con coperture pari a:
   - ✓ **80%** in garanzia diretta;
   - ✓ **90%** (**100% se si opera ai sensi del TF**) in controgaranzia/riassicurazione

B. Allo scadere della normativa emergenziale (dal 1/7/2022), il Fondo interviene con coperture pari a:
   - ✓ **70%** in garanzia diretta;
   - ✓ **80%** in controgaranzia/riassicurazione

   Tali coperture potranno essere **incrementate**, mediante l'utilizzo di **sezioni speciali istituite ai sensi del Fund raising**, fino ai valori massimi dell'**80%** per la garanzia diretta e al **90%** per la controgaranzia/riassicurazione

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione Speciale Turismo

	DEROGA INTRODOTTA
▪ **Valutazione del soggetto beneficiario finale**	La garanzia del Fondo **viene concessa senza la valutazione del merito di credito** del soggetto beneficiario finale
▪ **Requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario finale**	Ammissibilità dei beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate**, purché la predetta classificazione sia successiva al 31/1/2020
▪ **Commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita**	Commissione non più prevista

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione Speciale Turismo

	DEROGA INTRODOTTA
▪ **Cumulabilità della garanzia del Fondo con altra garanzie anche di tipo reale**	Per le operazioni di **investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero**, la garanzia del Fondo può essere **cumulata** con altre forme di garanzie acquisite **senza alcun tipo di limite**.
▪ **Ammissibilità delle operazioni già perfezionate/erogate**	La garanzia del Fondo può essere richiesta anche **su operazioni finanziarie già perfezionate/erogate** da parte del soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi.**

Grazie per l’attenzione